REGOLAMENTO (CEE) N. 3277/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1980

che deroga al regolamento n. 134 per quanto riguarda le dichiarazioni di raccolta di vino per la campagna 1980/1981 nelle regioni sinistrate d'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 2930/80 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 134 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1136/70 [4], fissa le date alle quali i produttori degli Stati membri devono effettuare, secondo le differenti epoche delle vendemmie, le dichiarazioni di raccolta ; che la data del 30 novembre fissata per la Repubblica italiana non può essere rispettata nelle regioni della Campania, della Basilicata e delle Puglie, a causa del terremoto che ha colpito queste tre regioni ; che è necessario, in deroga alle disposizioni del regolamento n. 134, accordare ai produttori di tali regioni la possibilità di effettuare la dichiarazione di raccolta di vino per la campagna 1980/1981 prima del 16 gennaio 1981 ;

considerando che tale deroga richiede quindi il rinvio della data entro la quale la Repubblica italiana deve trasmettere alla Commissione la ricapitolazione delle dichiarazioni di raccolta di vino per la stessa campagna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 134 i produttori delle regioni italiane della Campania, della Basilicata e delle Puglie, dichiarate sinistrate dalle competenti autorità italiane, possono effettuare la dichiarazione della raccolta di vino per la campagna 1980/1981 sino al 16 gennaio 1981.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 134, la data prima della quale la Repubblica italiana deve comunicare alla Commissione la ricapitolazione delle dichiarazioni di raccolta è sostituita dalla data del 28 febbraio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 30 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.
(4) GU n. L 134 del 19. 6. 1970, pag. 4.